

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TREVISO
ESPOSTO

L'ADUC, Associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori, con sede in Firenze Via Cavour 68, in persona della delegata per il Veneto MARIA GRAZIA LUCCHIARI nata il 22/12/1959 a Rovigo e residente in Padova Via delle Granze sud 43, espone quanto segue:

1) SUI I VALORI LIMITE DI QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE PER IL MATERIALE PARTICOLATO PM10 NEL COMUNE DI TREVISO

Nel 2005, secondo i dati della centralina Arpav di via Lancieri di Novara di Treviso ci sarebbero stati ben 119 giorni di superamento dei valori limite di qualità dell'aria ambiente per quanto riguarda il materiale particolato (PM10). Nel 2006 ben 109 giorni - nel 2007, 104 - nel 2008, 83 - nel 2009, 72 - nel 2010, 83. A dicembre 2011 a Treviso la centralina Arpav registra 90 giorni di superamento. Dai rilevamenti del PM10 a seguito di una campagna di monitoraggio condotta dall'Arpav presso alcuni siti di traffico del Comune di Treviso: la Madonnina via Castellana – incrocio Viale Trento e Trieste con via Cacciatori – Località San Giuseppe – incrocio Via Brigata Treviso con via Bassi – incrocio via Terraglio con via Dogali – Villa Letizia in via Tandurra – viale Orleans e vicolo Trento Trieste – aeroporto Canova di Treviso, risulta che per gli anni 2008 – 2009 – 2010 i livelli di polveri sottili sono costantemente superiori ai dati della centralina fissa di Via Lancieri di Novara.

CHIEDIAMO:

il Decreto Ministeriale 2 aprile 2002, n. 60 (Suppl. n. 77 alla G.U. n. 87 del 13 aprile 2002), concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, stabilisce che, per quanto riguarda il materiale particolato (PM10), il valore limite di 50 mg/m³ è "da non superare più di 35 volte per anno civile"? L'art. 17 del predetto D.M. non stabilisce in 50 mg/m³ il valore limite (e non un margine di tolleranza) "per la protezione della salute umana"?

2) RESPONSABILITÀ DEL COMUNE DI TREVISO SULL'APPLICAZIONE DEL "PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL'ATMOSFERA" (P.R.T.R.A) APPROVATO DALLA REGIONE VENETO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 57 DEL 11 NOVEMBRE 2004 IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 8 E 9 DEL D.LGS 4 AGOSTO 1999, "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 96/62/CE IN MATERIA DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE" N. 351 E DEGLI ARTICOLI 22 E 23 DELLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 1985, N. 33

Premesso che:

a) con deliberazione n. 902 del 4 aprile 2003 la Giunta regionale del Veneto ha adottato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera in attuazione degli articoli 8 e 9 del D.Lgs 4 agosto 1999, n. 351 e degli articoli 22 e 23 della Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modifiche. La Regione Veneto con delibera del Consiglio Regionale n. 57 del 11 novembre 2004 ha approvato Il "Piano Regionale di Tutela e

Risanamento dell'Atmosfera" (di seguito indicato come P.R.T.R.A). Il P.R.T.R.A classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto (NO2);

b) il Comune di Treviso risulta inserito in zona A - zone critiche nelle quali, ai sensi del P.R.T.R.A, si devono applicare i Piani di Azione - per i parametri relativi al Pm10 (c.d. polveri sottili), IPA (idrocarburi policiclici aromatici) e NO2 (biossido di azoto) e in zona B- zone nelle quali si devono applicare i Piani di Risanamento per Benzene e Ozono;

c) il Comune di Treviso ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 351/1999 ha l'obbligo di elaborare i Piani di Azione da sottoporre all'approvazione della Provincia di Treviso;

d) la Regione Veneto ha precisato (doc. 554140/45.06/E.400.011 del 23/10/2008) che i Piani di Azione, Risanamento e Mantenimento sono ricompresi fra i piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica V.A.S.

La normativa comunitaria (Direttiva 2001/42 CE) entrata in vigore il 21 luglio 2004, recepita con il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", che relativamente a ciò che concerne le procedure di VAS, di VIA e di ICCP, disciplinate dalla Parte II, è entrato in vigore il 31 luglio 2007;

- la normativa di VAS è sostanzialmente volta a garantire ed a valutare la sostenibilità dei Piani/Programmi, con lo scopo di integrare gli aspetti ambientali al pari di quelli economici, sociali e territoriali. In particolare la procedura V.A.S. rappresenta lo strumento che evidenzia le modalità con le quali è stata integrata la variabile ambientale nel Piano, definendo la stima dei possibili effetti significativi sull'ambiente, ed individuando le misure di mitigazione e di compensazione e le misure di monitoraggio;

- La pianificazione sul territorio è in realtà lo strumento principe per ottenere delle efficaci politiche di riduzione dell'inquinamento. E' quindi fondamentale che gli obiettivi dei piani e dei programmi elaborati da ogni entità territoriale siano coerenti con gli obiettivi del Piano di Azione, Risanamento e Mantenimento dell'aria;

e) il Tavolo Tecnico Zonale della Provincia di Treviso, introdotto dal "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (P.R.T.R.A), nella riunione del 18/01/2005, ha suddiviso il territorio della provincia di Treviso in 5 aree omogenee inserendo il Comune di Treviso nel Tavolo Tecnico Zonale "Zona 1 " insieme ai Comuni di Arcade, Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Cimadolmo, Istrana, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Monastier di Treviso, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Roncade, San Biagio di Callalta, Silea, Spresiano, Villorba, Zenson di Piave, Zerobranco;

f) nel corso della riunione in data 21.12.2004 del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza previsto dal Piano di Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A) art. 4, l'assessore all'Ambiente del Comune di Treviso, Michele Chirole, "evidenzia la sua preoccupazione per quanto riguarda l'aspetto sanzionatorio e chiede quali saranno i provvedimenti conseguenti ai superamenti (praticamente certi) dei limiti; sollecita la Regione ad indicare quali comportamenti si dovranno adottare per ridurre le PM10 e

domanda se la Regione Veneto è disponibile a fornire un ombrello protettivo come ha già fatto la Regione Piemonte. L'assessore regionale Renato Chisso nega che ci sia questa possibilità e sottolinea che il P.R.T.R.A. prevede il C.I.S. e i T.T.Z.”;

g) il Comune di Treviso dal 2005 non ha predisposto e adottato il Piano di Azione e Risanamento dell'atmosfera così come previsto dalle norme del P.R.T.R.A par. 6.1.2 di cui alla delibera del Consiglio regionale n. 57/04 ed ex art. 7 del D.lgs. n. 351/1999:

- il Comune di Treviso nel 2005 non ha prodotto alcuna delibera di approvazione del Piano di Azione e Risanamento;
- nel 2006 il Comune di Treviso non ha prodotto alcuna delibera di approvazione del Piano di Azione e Risanamento; il Comune di Treviso con DGC n. 380 del 26.10.2006 .."per il tamponamento della situazione approva i "piani di minima" contenenti alcune azioni applicate con le varie ordinanze annuali;
- nel 2007 il Comune di Treviso non ha prodotto alcuna delibera di approvazione del Piano di Azione e Risanamento; il Comune di Treviso con DGC n. 465 del 19.10.2007 ..."proroga i medesimi provvedimenti del 2006 "Misure minime per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico";
- nel 2008 il Comune di Treviso non ha prodotto alcuna delibera di approvazione del Piano di Azione e Risanamento; il Comune di Treviso con DGC n. 512 del 12.11.2008 ..."proroga i medesimi provvedimenti del 2007 "Misure minime per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico";
- nel 2009 il Comune di Treviso non ha prodotto alcuna delibera di approvazione del Piano di Azione e Risanamento; il Comune di Treviso con DGC n. 355 del 14.10.2009 approva il Piano di Azione antismog con misure di limitazione riguardanti i "macrosettori trasporti ed edifici";
- nel 2010 il Comune di Treviso non ha prodotto alcuna delibera di approvazione del Piano di Azione e Risanamento; il Comune di Treviso con DGC n. 413 del 27.10.2010 approva il Piano di Azione antismog con misure di limitazione riguardanti i "macrosettori trasporti ed edifici";

h) Alessandro Benassi, dirigente Arpav, come risulta dal verbale della riunione del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) in data 19.10.2005 ricorda che "tutte le misure emergenziali non valgono come piano comunitario perché solo l'azione di tipo strutturale può essere presa in considerazione nella pianificazione; Fabio Fior, dirigente Direzione Ambiente Regione Veneto, nel verbale della riunione del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) in data 19.10.2005 "precisa che i provvedimenti di minima non vogliono (e non possono) risolvere il problema; l'assessore regionale veneto all'ambiente Giancarlo Conta sottolinea che il Piano Emergenziale non è competenza della Regione, ma su richiesta del C.I.S. questa ha presentato una proposta di azioni di minima da discutere insieme. Quello che interessa maggiormente alla Regione è il Piano Strutturale;

i) il Comune di Treviso dal 2005 al 2010 non ha ottenuto l'approvazione dall'Ente Provincia di Treviso del Piano di Azione e Risanamento, così come previsto dalle norme del P.R.T.R.A art. 6 di cui alla delibera del Consiglio regionale n. 57/04 ed ex art. 7 del D.lgs. n. 351/1999.

l) il Comune di Treviso avrebbe dovuto predisporre, e non ha fatto, il Piano di Azione e Risanamento sottoposto a valutazione ambientale strategica V.A.S. seguendo la prassi adottata dal Comune di Verona, il quale, con delibera 28/12/2010 n. 11356 ha adottato

la proposta di Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell'Aria dei Comuni dell'Area Metropolitana di Verona e relativa proposta di Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica finalizzate al procedimento di V.A.S., documento ora al vaglio della competente commissione della Regione Veneto;

m) come risulta dal verbale del Tavolo Tecnico Zonale del 22.09.2009 della Provincia di Verona **l'ing. Carlo Poli**, dirigente del settore Ambiente della Provincia di Verona .. **"in particolare chiarisce la situazione attuale per la valutazione dei Piani, spiegando il problema legato all'effettuazione della V.A.S., senza la quale i piani non possono essere approvati"**.

Il Piano di Azione e Risanamento sottoposto a valutazione ambientale strategica V.A.S. definisce quali siano gli inquinanti maggiormente pericolosi, quali le fonti responsabili a livello emissivo, quali le strategie di intervento, e fissa obiettivi di riduzione che devono essere monitorati ed eventualmente aggiornati, al fine di raggiungere i parametri di qualità dell'aria fissati dalla normativa in vigore. Inoltre il Piano di Azione e Risanamento sottoposto a valutazione ambientale strategica V.A.S. costituisce uno dei documenti di riferimento per l'armonizzazione dei diversi atti di programmazione e pianificazione, con particolare riferimento al settore dei trasporti e dell'energia. La tutela della qualità dell'aria necessita infatti di strumenti trasversali, richiedendo il coinvolgimento attivo di tutti i Settori Comunali, delle Aziende partecipate, degli Enti pubblici, delle imprese e dei singoli cittadini.

CHIEDIAMO:

il Comune di Treviso ha ommesso di adottare in modo programmato ed obbligatorio i provvedimenti previsti dalle norme del P.R.T.R.A par. 6.1.2 di cui alla delibera del Consiglio regionale n. 57/04 ed ex art. 7 del D.lgs. n. 351/1999 da sottoporre all'approvazione della Provincia competente per territorio? E il rispetto delle normative comunitarie (Direttiva 2001/42 CE) entrata in vigore il 21 luglio 2004, recepita con il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", che relativamente a ciò che concerne le procedure di VAS, di VIA e di ICCP, disciplinate dalla Parte II, è entrato in vigore il 31 luglio 2007?

EPISODI DA INQUINAMENTO ACUTO DA PM10 NEL COMUNE DI TREVISO

Premesso che:

a) secondo i dati della rete di monitoraggio della qualità dell'aria gestita dal Dipartimento Provinciale ARPA Veneto per gli anni 2005- 2010 a Treviso si sono registrati i seguenti episodi di inquinamento acuto:

- 18 giorni consecutivi a gennaio 2005
- 15 giorni consecutivi tra ottobre e novembre 2005
- 14 giorni consecutivi a gennaio 2006
- 11 giorni consecutivi a gennaio 2007
- 15 giorni consecutivi a tra febbraio e marzo 2008
- 15 giorni consecutivi a novembre 2009
- 15 giorni consecutivi a gennaio 2010

b) l'amministrazione del Comune di Treviso in una situazione acuta di inquinamento atmosferico con gravi rischi per la salute pubblica non ha posto in essere ulteriori misure restrittive alla circolazione (compreso il blocco totale della circolazione) in grado di

ridurre i livelli di inquinamento da polveri sottili. Nel corso dei susseguenti episodi di inquinamento acuto l'amministrazione del Comune di Treviso non ha ritenuto di informare la popolazione durante le giornate consecutive di superamento della soglia di attenzione sui pericoli derivanti dall'esposizione del Pm10; non ha consigliato ai bambini di evitare giochi e divertimenti all'aria aperta che richiedano intenso sforzo; agli sportivi di preferire l'attività in ambienti chiusi; alle persone anziane di limitare le passeggiate all'aperto; alle persone con problemi polmonari o affette da disturbi cardiaci di evitare del tutto l'attività fisica all'aperto e limitare la permanenza allo stretto indispensabile; a tutti gli altri il consiglio di ridurre la permanenza all'aria aperta;

c) secondo le norme del "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (P.R.T.R.A) Consiglio Regionale n. 57 del 11 novembre 2004, cap. al punto 6.2.1.3 – Provvedimenti da assumere in caso di superamento delle soglie di allarme e dei valori limite per uno o più inquinanti – ..."al perdurare della situazione critica a meno che le previsioni meteorologiche facciano prevedere un suo significativo miglioramento, i Comuni interessati adottano i provvedimenti stabiliti dal Piano d'Azione, che devono essere messi in atto dal giorno successivo.

Sono previste misure che possono arrivare a:

- blocco totale del traffico privato;

- chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, con gradualità, in ordine decrescente di età a partire dalle scuole superiori.

I provvedimenti assunti cessano i loro effetti qualora, al termine del ciclo di monitoraggio giornaliero, non sussistano più tali condizioni.

d) Un grande studio (studio italiano MISA-2) pianificato di metanalisi sugli effetti a breve termine degli inquinanti atmosferici, coordinato da Annibale Biggeri, Università di Firenze, Pierantonio Bellini, Università di Padova e Benedetto Terracini, Università di Torino ha misurato direttamente gli effetti del Pm10 presente nell'aria delle nostre città stabilendo che l'aumento di mortalità cardiovascolare si manifesta entro i 4 giorni successivi al picco di inquinamento. L'aumento di mortalità per cause respiratorie e si protrae per almeno 10 giorni;

e) In applicazione delle normative europee, nazionali e regionali in materia di prevenzione e gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, i Comuni di Pordenone, Porcia e Cordenons (individuati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, come area di gestione unitaria di questi fenomeni) hanno approvato un Piano d'Azione con le misure di emergenza da attivare in caso di prolungato superamento dei valori limite nella concentrazione in aria delle polveri sottili (PM10) e del biossido di azoto (NO2), che sono gli inquinanti più critici per l'area pordenonese.

CHIEDIAMO:

non vi è forse la violazione delle norme del Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 351 art. 11; del Decreto Legislativo 3 agosto 2007, n. 152 art. 9; del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 155 art. 14? E non vi è forse la violazione della Legge Regionale 11/2001 (che modifica l'art. 33 della L.R. 33/1985) che prevede potestà di intervento anche al Presidente della Provincia quando si presentino situazioni contingibili e urgenti sotto il profilo dell'intervento ambientale o igienico sanitario? E non vi è forse violazione dell'art. 32 della Costituzione con conseguente responsabilità del Comune e della Regione?

OZONO, EPISODI DI ESPOSIZIONE ACUTA E CRONICA NEL COMUNE DI TREVISO

Premesso che:

a) il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (P.R.T.R.A) ha considerato sia il superamento della soglia di allarme pari a 240 mg/m³ su tre ore consecutive, sia il valore bersaglio per la protezione della salute umana (media massima giornaliera su otto ore) pari a 120 mg/m³ da non superare per più di 25 giorni per anno civile (rif. Direttiva 2002/3/CE). La Soglia di Informazione 180 mg/m³ viene definita come il livello oltre al quale sussiste un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione nel suo complesso ed il cui raggiungimento impone di assicurare informazioni adeguate e tempestive;

b) negli anni dal 2006 al 2010 a Treviso si sono superati i valori della Soglia di Informazione, della Soglia di Allarme e la soglia valore bersaglio per la protezione della salute umana:

- nel 2006 - 7 giorni superamento Soglia di Informazione, 36 giorni di superamenti Soglia Valore Bersaglio;
- nel 2007 - 2 giorni superamento Soglia di Allarme, 12 giorni superamento Soglia di Informazione, 58 giorni di superamento Soglia Valore Bersaglio;
- nel 2008 - 14 giorni superamenti Soglia di Informazione, 56 giorni di superamento Soglia Valore Bersaglio;
- nel 2009 - 3 giorni superamenti Soglia di Informazione, 49 giorni di superamento Soglia Valore Bersaglio;
- nel 2010 - 13 giorni superamenti Soglia di Informazione, 55 giorni di superamento Soglia Valore Bersaglio;

CHIEDIAMO:

non vi è forse violazione delle norme del Decreto Legislativo 183/04, art.7 informazioni al pubblico? E del Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 351 art. 11; del Decreto Legislativo 3 agosto 2007, n. 152 art. 9; del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 155 art. 14 e art. 10?

SUI SUPERAMENTI DEL BENZO(A)PIRENE NEL COMUNE DI TREVISO

Il benzo(a)pirene, dal 2005 al 2010, secondo i rapporti dell'ARPAV, risulta costantemente sopra i limiti della media annuale di 1,0 nanogrammo per metro cubo d'aria previsto dalla legge. Nel comune di Treviso si registrano:

- 1,4/ng/m³ nel 2006
- 1,8/ng/m³ nel 2007
- 1,0/ng/m³ nel 2008
- 1,2/ng/m³ nel 2009
- 1,1/ng/m³ nel 2010

Il benzopirene è la più cancerogena fra le sostanze presenti nelle polveri che si formano in tutti i processi di combustione.

CHIEDIAMO:

non vi è forse violazione delle norme del Decreto Legislativo 152/07; del D. Lgs. 351/99; e del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 155?

Considerato che:

- un'indagine commissionata dal Comune di Milano e condotta da 5 ospedali della città, ha attestato che ogni giorno a Milano ci sono 73 ricoveri al giorno correlabili all'inquinamento. In due anni, dall'inizio del 2007 alla fine del 2008, sono stati 53.514 i casi di accesso nei Pronto soccorso avvenuti per cause riconducibili all'inquinamento, per malattie e disturbi correlabili all'inquinamento. Nello studio viene sottolineato che ai picchi di agenti inquinanti corrisponde un aumento del rischio di visite al pronto soccorso del 10-15 per cento. Secondo il primario di Pneumologia del San Carlo Sandro Amaducci, uno dei curatori della ricerca, «Per ogni aumento di 10 microgrammi di polveri sottili concentrate nell'aria, cresce del 3 per cento il rischio di problemi respiratori tipici dei bambini». Ciò significa che se si arriva a cento microgrammi il rischio aumenta del 20 per cento.

- è recente la presentazione del progetto Aphekom, condotto in 25 città Europee (Roma per l'Italia) che ha seguito un nuovo approccio per analizzare l'impatto sulla salute e i relativi costi dell'inquinamento atmosferico nelle città europee. Il progetto dimostra che se i livelli di polveri sottili nelle città europee si riducessero ai livelli raccomandati dalla Organizzazione Mondiale della Sanità migliorerebbe la speranza di vita e vi sarebbero grandi benefici economici; i risultati mostrano che vivere in prossimità di strade molto trafficate aumenta notevolmente la possibilità di avere malattie attribuibili all'inquinamento atmosferico, ed evidenzia che i vantaggi nel ridurre l'inquinamento sarebbero superiori a quelli già conseguiti dall'attuale legislazione dell'UE. Se a Roma la concentrazione media annuale di PM2.5 si riducesse a 10 µg/m³, sarebbero evitate 1278 morti (997 per cause cardiovascolari) e la popolazione di 30 anni guadagnerebbe un anno di vita, con un beneficio economico superiore ai 2 miliardi di euro.

I fatti come sopra descritti evidenziano, ad avviso dell'esponente, come la presenza di inquinamento atmosferico al di sopra dei limiti di attenzione e di allarme possa provocare danni alla salute dei cittadini. L'Amministrazione nel perseguire l'interesse pubblico sarebbe tenuta ad assicurare una corretta ed adeguata tutela del diritto alla salute. Si tratta infatti di un diritto fondamentale dell'individuo. Tale tutela sarebbe peraltro estesa alla vita associata dell'uomo nei luoghi ove si articola e alla preservazione delle condizioni indispensabili o anche soltanto propizie alla sua salute si configurerebbe oltre che come diritto alla incolumità fisica, come "diritto all'ambiente salubre" (Cass. SS.UU. 6.10.1979, n. 5172 Corte Cost. 88/1979).

Da quanto sopra esposto, ad avviso dell'esponente, emerge la grave pericolosità a cui è sottoposta la salute dei cittadini. Al riguardo dovrebbe quindi riconoscersi il dovere per il Sindaco di intervenire con un'ordinanza contingibile ed urgente per far cessare gli effetti pericolosi provocati dall'inquinamento atmosferico. Il sindaco, quale ufficiale del governo, infatti, ha il potere di adottare con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e igiene al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Il sindaco come ufficiale del governo è soggetto ad una responsabilità non evitabile e non delegabile.

3) RESPONSABILITA' DELLA REGIONE VENETO SUI I VALORI LIMITE DI QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE PER IL MATERIALE PARTICOLATO PM10 E SULL'APPLICAZIONE DEL "PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL'ATMOSFERA" (P.R.T.R.A) APPROVATO DALLA REGIONE VENETO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 57 DEL 11 NOVEMBRE 2004 IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 8 E 9 DEL D.LGS 4 AGOSTO 1999, "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 96/62/CE IN MATERIA DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE" N. 351 E DEGLI ARTICOLI 22 E 23 DELLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 1985, N. 33

Premesso che:

a) sulla base dei dati forniti dall'ARPAV, nel Veneto dal 2005 al 2011 si sarebbero superati sistematicamente i limiti delle polveri sottili PM10 previsto dal Decreto Ministeriale 2 aprile 2002, n. 60 (Suppl. n. 77 alla G.U. n. 87 del 13 aprile 2002), concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, stabilisce che, per quanto riguarda il materiale particolato (PM10), il valore limite di 50 mg/m³ è "da non superare più di 35 volte per anno civile"; l'art. 17 del predetto D.M. stabilisce in 50 mg/m³ il valore limite per la "protezione della salute umana". Ad esempio nel 2007 si sarebbero superati i limiti previsti di 50 mg/m³ per 111 giorni a Padova - 130 giorni a Verona - 143 a Vicenza - 150 a Venezia - 94 a Rovigo. Nel 2008 si sarebbero superati i limiti previsti di 50 mg/m³ per 90 giorni a Padova - 85 giorni a Verona - 96 a Vicenza - 57 a Venezia - 78 a Rovigo. Nel 2009 la città con il maggior numero di superamenti del limite di polveri sottili sarebbe stata Verona con 104 superamenti, seguita da Padova (102), Venezia (92), Vicenza (83), Treviso (72) e Belluno con 23. Al 23 agosto 2011 si registrano 70 superamenti a Verona - 58 a Padova - 55 a Vicenza - 55 a Treviso - 54 a Venezia - 37 a Rovigo;

b) dopo l'approvazione del P.R.T.R.A. (2004) la Regione Veneto in considerazione dell'elevato numero di superamenti del valore limite del livello di concentrazione delle polveri fini rispetto a quanto concesso dal D.M. 60/2002, ha predisposto il "*Piano Progressivo di Rientro relativo alle polveri PM₁₀*" (DGR n. 1408 del 16 maggio 2006) con l'obiettivo di valutare l'efficacia delle azioni per il risanamento e/o il mantenimento della qualità dell'aria dagli effetti di questo inquinante, adottate o che si prevedono di adottare, unitamente alla stima dei loro costi. Il "*Piano Progressivo di Rientro relativo alle polveri PM₁₀*" è il documento che fornisce il quadro dello stato di attuazione delle misure individuate nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e l'indicazione di ulteriori misure per migliorare la qualità dell'aria. Il "*Piano Progressivo di Rientro relativo alle polveri PM₁₀*" consente di mostrare lo stato di implementazione delle misure e delle azioni con l'obiettivo di orientare il decisore verso la scelta che massimizzi il valore degli investimenti portando al migliore rapporto costi/benefici;

Il "*Piano Progressivo di Rientro relativo alle polveri PM₁₀*" predisposto dall'Unità Complessa Tutela Atmosfera della Regione del Veneto e dall'Osservatorio Regionale Aria dell'A.R.P.A.V. (2006) rappresenta la versione di base e - come si legge nel documento -deve essere completato delle parti attualmente mancanti, aggiornato annualmente e monitorato attraverso la verifica dell'efficacia delle azioni intraprese, tale documento deve essere inviato all'Assessore Regionale alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture e all'Assessore Regionale alle Politiche dell'Ambiente entro il 30 aprile di ogni anno. Nella

fase di aggiornamento di ciascun Piano Progressivo di Rientro si dovrà tener conto di tutti i fattori che possono influenzare la qualità dell'aria, in particolare: - nascita di nuovi insediamenti industriali; - cambiamenti nei flussi di traffico per effetto di modifiche alla viabilità;

Il "*Piano Progressivo di Rientro relativo alle polveri PM₁₀*", il cui obiettivo principale è l'analisi dell'efficacia delle azioni intraprese e la proiezione di scenari futuri, sulla base degli interventi previsti dalle amministrazioni a livello locale, provinciale, regionale, costituisce al contempo l'essenza del documento denominato "Monitoraggio del Piano di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" previsto al capitolo 6.6 del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), tale documento deve essere inviato entro il 31 maggio di ogni anno da parte dell'Assessore Regionale alla Mobilità e Ambiente alla Giunta Regionale, al Consiglio Regionale e alle Province;

c) il "*Piano Progressivo di Rientro relativo alle polveri PM₁₀*" (DGR n. 1408 del 16 maggio 2006) non è mai stato aggiornato;

d) il Piano di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" previsto al capitolo 6.6 del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), non è mai stato inviato alla Giunta Regionale, al Consiglio Regionale e alle Province.

CHIEDIAMO:

a) il Decreto Ministeriale 2 aprile 2002, n. 60 (Suppl. n. 77 alla G.U. n. 87 del 13 aprile 2002), concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, stabilisce che, per quanto riguarda il materiale particolato (PM₁₀), il valore limite di 50 mg/m³ è "da non superare più di 35 volte per anno civile"? L'art. 17 del predetto D.M. non stabilisce in 50 mg/m³ il valore limite (e non un margine di tolleranza) "per la protezione della salute umana"?

b) la Regione Veneto ha omesso l'aggiornamento annuale del "*Piano Progressivo di Rientro relativo alle polveri PM₁₀*" P.P.R. (DGR n. 1408 del 16 maggio 2006) e l'invio entro il 31 maggio di ogni anno, secondo quanto previsto dal punto 6.6 del 'Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera", alla Giunta Regionale, al Consiglio Regionale e alle Province documento di 'Monitoraggio del Piano di Tutela e risanamento dell'atmosfera" relativo all'anno precedente, inerente lo stato di attuazione del Piano?

Premesso che:

a) il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A) art. 4 prevede il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza C.I.S. composto dal presidente della giunta regionale, dai presidenti della giunte provinciali del Veneto e dai Sindaci dei Comuni capoluogo. Il comitato elabora le indicazioni per la redazione dei Piani di Azione, dei Piani di Risanamento e dei Piani di Mantenimento e provvede altresì a verificarne, con cadenza annuale, l'efficacia;

b) il "Comitato di indirizzo e sorveglianza" C.I.S. si è riunito in data: 24.11.2004 – 21.12.2004 – 29.12.2004 – 11.02.2005 – 21.06.2005 – 16.09.2005 – 19.10.2005 – 30.05.2006 – 28.09.2006. Dal 06.02.2007 al 22.10.2010 il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza C.I.S ha sospeso le sue riunioni;

c) Alessandro Benassi, responsabile Osservatorio Regionale Aria Arpav, come risulta dal verbale della riunione del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza C.I.S. in data 29.12.2004 ..."il ruolo del C.I.S. sarà quello di fornire le linee guida per i Piani di Azione (che devono comprendere Azioni Dirette, Indirette, e Misure Generali), per i Piani di Mantenimento (che devono prevedere solo misure generali). Successivamente il C.I.S. valuta i piani già verificati dal T.T.Z. in modo che siano in linea con il P.R.T.R.A.; si occupa inoltre della verifica triennale del P.R.T.R.A.";

d) Luciano Guerrini, assessore del Comune di Verona, come risulta dal verbale della riunione del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza C.I.S. in data 11.02.2005 chiede che sia messo a verbale la sua richiesta secondo cui le linee guida per la redazione dei piani di azione dei T.T.Z. dovrebbero essere fornite in sede di C.I.S.; Nadia Romeo, assessore Comune Rovigo, conferma l'esigenza di un coordinamento a livello regionale;

e) il T.T.Z. della Provincia di Treviso del 16.02.2007 decide di denunciare il metodo adottato dalla Regione Veneto, che non assume alcuna concreta decisione in attuazione del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, ma si limita a demandare a Provincia e Comuni, peraltro senza assegnare risorse e senza alcun effettivo coordinamento e informazione adeguata, l'adozione di ogni provvedimento (verbale T.T.Z. del 16.02.2007);

f) come risulta dal verbale T.T.Z Provincia Venezia 22.10.2008 il dirigente del settore Mobilità e Trasporti della Provincia di Venezia, ing. Paolo Gabbi, ..."è concorde con l'assessore Prataviaera sull'interrogarsi che cosa fare negli anni a venire con questo Tavolo Tecnico poiché tra le azioni proposte al T.T.Z. del 2008 solo 8 amministrazioni comunali su 44 (ovvero il 18%) hanno preso provvedimenti in tal senso. L'assessore all'Ecologia del Comune di Mira, Maurizio Barberini, fa presente che il problema sostanziale della poca propensione ad attuare iniziative è imputabile alla scarsa disponibilità di risorse economiche. Finanziamenti che sono stati più volte richiesti alla Regione Veneto;

g) come risulta dal verbale del T.T.Z Provincia Venezia 06.12.2008 il vicesindaco del Comune di Noale, Enrico Scotton, afferma che ..."chi, come lui, è parecchi anni che partecipa a questi tavoli tecnici, ha sempre notato la mancanza del soggetto fondamentale di questo tavolo: la Regione Veneto; l'assessore alle politiche ambientali del Comune di Mira, Maurizio Barberini, sottolinea altresì l'assenza della Regione Veneto al Tavolo";

h) come risulta dal verbale l'assessore Mondardo della Provincia di Vicenza nel corso della riunione del T.T.Z. in data 29.01.2009 dichiara "...la Regione Veneto nel 2008 non ha mai convocato il C.I.S., che deve programmare le attività da svolgere in attuazione del P.R.T.R.A., né ha fornito indirizzi per coordinare iniziative di vasta scala per il contenimento delle PM10;

i) la Provincia di Vicenza in una lettera inviata al Presidente della Regione Veneto e all'assessore all'Ambiente Conta ... "nel corso del 2006, attribuendo l'inefficacia delle misure fino ad allora adottate al fatto che le azioni di contrasto all'inquinamento erano attuate solo dai pochi Comuni già classificati in zona A, è intervenuta la nuova zonizzazione che ha esteso tale "zona A" alla maggior parte dei Comuni veneti. Si

rammenta che la zona A è quella critica per la quale i Comuni devono predisporre i Piani d'Azione. Dopo la suddetta rivisitazione non è tuttavia seguita alcuna convocazione del Comitato Regionale di Indirizzo e Sorveglianza ed è mancata quindi ogni programmazione e coordinamento tra Regione, Province e Comuni, per le misure e gli interventi utili ad affrontare le emergenze da PM10 e per concordare strategie di risanamento più a lungo termine. Nello stesso tempo non risultano essere stati rese disponibili risorse finanziarie necessarie a sostegno di qualsiasi iniziativa e non si è più avuta alcuna notizia del Fondo di rotazione che doveva essere istituito per l'attuazione di interventi strutturali (quali la sostituzione di impianti termici obsoleti). Nel contesto di cui sopra le Amministrazioni presenti al T.T.Z. del 29 gennaio si sono accordate per una forte presa di posizione nei confronti della totale inerzia della Regione Veneto, a fronte di una situazione ambientale critica che non può essere risolta solo con le azioni già sperimentate (blocco traffico anche coordinato in area vasta, lavaggio strade, incentivi per acquisto meno impattanti o cambio alimentazione, controllo e messa a punto delle caldaie). I sottoscritti, Assessore Provinciale e Sindaci, propongono, per uscire dall'impasse, la costituzione, a livello regionale, di un gruppo di lavoro per individuare delle strategie alternative da sottoporre alle Province e ai Comuni, con l'obiettivo di affrontare concretamente il problema e pervenire alla sua risoluzione;

l) con una nota congiunta del 07.08.2009 al Comitato di Indirizzo e Sorveglianza C.I.S. i sette assessori all'ambiente dei Comuni capoluogo del Veneto chiedono una convocazione urgente del C.I.S. allo scopo di coordinare le azioni per la prossima stagione autunno-inverno 2009-2010 e verificare l'efficienza e l'efficacia delle azioni finora attuate;

m) l'assessore all'ambiente del Comune di Vicenza, Antonio Dalla Pozza, in una nota alla Giunta comunale del 28.10.2009 scrive: "... vale la pena di ricordare che da alcuni mesi gli assessori all'Ambiente dei sette Comuni capoluogo di provincia del Veneto stanno cercando di trovare, nella completa assenza di iniziative di coordinamento ed indirizzo da parte della Giunta Regionale, una intesa sulle misure comuni da adottare in tema di limitazione del traffico veicolare più inquinante, nonché sulle best practices che ogni Amministrazione Comunale ha adottato per ridurre l'inquinamento atmosferico. Tuttavia, per il momento il coordinamento tra Comuni non è riuscito a portare all'adozione di un unico provvedimento, ma semplicemente all'elaborazione di alcune linee guida, alla redazione di un elenco delle misure adottate nei singoli Comuni ed alla probabile richiesta di audizione da parte della VII Commissione del Consiglio Regionale del Veneto, al fine di sollecitare l'adozione di provvedimenti pianificatori e di coordinamento da parte della Giunta Regionale, uniti alla concessione di adeguate risorse economiche ai Comuni impegnati a fronteggiare il problema dell'inquinamento dell'aria..";

n) l'assessore all'ambiente del Comune di Vicenza, Antonio Dalla Pozza, in una nota alla giunta comunale del 29.10.2010 scrive "...da tempo gli assessori all'Ambiente dei sette Comuni capoluogo di provincia del Veneto stanno cercando di trovare, in attesa di organiche disposizioni della Regione Veneto, un'intesa sulle misure comuni da adottare in tema di limitazione del traffico veicolare più inquinante, nonché sulle "best practices" che ogni amministrazione comunale ha adottato per ridurre l'inquinamento atmosferico...";

o) da un articolo del quotidiano Il Mattino di Padova del 07.07.11 L'assessore Zan si lamenta con l'assessore all'Ambiente della Regione Veneto, Conte: mancano i Piani di azione. «Non risolvere il problema dell'inquinamento da polveri sottili è preoccupante e

da irresponsabili». E' arrabbiato e deluso Alessandro Zan, ricevuto ieri, assieme ai suoi colleghi assessori all'Ambiente delle città capoluogo di provincia, dall'assessore regionale Maurizio Conte. Di parole e di promesse ne sono state fatte tante, ma di cose concrete davvero poche. Anzi, proprio nulla. L'assessore Zan ritiene che sia inutile non coordinarsi a livello regionale per combattere il micidiale e dannoso smog legato alle polveri sottili causato soprattutto dalle emissioni di automobili, caldaie e industrie. «In Piemonte e Lombardia sono operativi i cosiddetti "Piani regionali zonali" - assicura Alessandro Zan - ed è la legge che lo prevede. Invece da noi non c'è ancora nulla. Ieri dall'assessore Maurizio Conte non è stato deciso proprio niente. Se noi come Padova ci muoviamo soli risolviamo ben poco se gli altri comuni della provincia e non solo non intervengono a loro volta. E' la Regione che deve stabilire le linee guida che non ha ancora emesso. Conte ci ha presentato una piantina che mostra le concentrazioni di polveri sottili nelle aree di maggiore urbanizzazione e basta. Ma non ha detto - aggiunge - come aiutare i comuni veneti. Ha garantito che per approvare le linee guida ci vorranno molti mesi e si sarà operativi quindi l'anno prossimo. E così stiamo un altro anno scoperti». Inoltre Palazzo Ferro Fini ha tagliato fondi nell'ambiente: la centralina di Granze che misurava i metalli pesanti delle Acciaierie Venete non ci sarà più. Inoltre, assicura Zan, non viene dato nessun incentivo economico. A Milano quasi tutti i taxi hanno le auto elettriche o ibride mentre a Padova sono ancora mosche bianche. Il «lungo» iter per l'approvazione in consiglio, forse, poteva venir avviato tempo fa. Intanto le polveri sottili aumentano;

p) da un articolo del Mattino di Padova del 18.07.11 Le modifiche alla lotta all'inquinamento da parte della Regione: è un peccato che l'assessore Zan la sua arrabbiatura (di cui ha dato conto il Mattino) non l'abbia riversata in seno al Comitato di Indirizzo e Sorveglianza convocato dall'assessore Conte. Un peccato per vari motivi, perché in primo luogo questa sua rabbia nella sede opportuna non si è per niente evidenziata, poi, in secondo luogo l'assessore avrebbe dovuto spiegare quali risultati hanno avuto i piani emergenziali compreso quello di Padova - si- sottolinea - di competenza comunale e non regionale come lui sostiene. In terzo luogo avrebbe dovuto sottolineare che la modifica della rete di monitoraggio come presentata non è finalizzata a penalizzare la qualità del controllo sul territorio ma a razionalizzarla (anche abbattendo i costi) e renderla confrontabile con quella europea senza penalizzare situazioni locali particolari che possono essere gestite con accordi personalizzati, e quindi l'ipotesi di eliminazione virtuale di una o più stazioni non significa perdita di informazioni ma certezza di omogeneizzazione del dato sull'intero territorio. In quarto luogo ha dimenticato di sottolineare come sia stato concordato in sede di Comitato l'attivazione entro luglio del Gruppo tecnico per la revisione del Piano di risanamento ma soprattutto si sia definita l'urgenza di convocare entro settembre la riunione del Comitato stesso per concordare e stabilire le Linee Guida generali per affrontare le emergenze ipotizzabili del 2012. In quinto luogo l'assessore Zan ha ommesso di riferire che da parte dell'Amministrazione regionale non è stata posta nessuna pregiudiziale a una revisione delle attuali competenze, che per altro hanno mostrato in alcuni casi una significativa inefficienza di strutture quali i Comitati tecnici zonali, ma che tale operazione ha necessità di essere validata dal Consiglio regionale, contrariamente alla nuova zonizzazione del territorio regionale che, una volta avuto l'assenso di massima da parte del ministero dell'Ambiente, atteso a giorni, potrà essere celermente approvata dalla Giunta regionale. Ufficio stampa Assessorato regionale all'Ambiente.

CHIEDIAMO:

a) la Regione Veneto ha omesso la convocazione del "Comitato di indirizzo e sorveglianza" C.I.S. per l'adozione dei provvedimenti urgenti necessari a far fronte alla situazione emergenziale cronica evidenziata dai rilevamenti effettuati a Treviso e in Veneto negli anni dal 2005 al 2010 e la permanenza sino alla primavera del 2011 così come previsto dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (P.R.T.R.A) approvato dalla Regione Veneto con delibera del Consiglio regionale n. 57 del 11 novembre 2004?

b) la Regione Veneto ha omesso, in occasione delle sedute del "Comitato di indirizzo e sorveglianza", di proporre linee guida per un'efficace redazione dei Piani d'Azione e Risanamento e ha omesso di verificare l'efficacia dei Piani d'Azione e Risanamento e se erano stati adottati, e quindi di assumere conseguenti interventi così come previsto dalle norme del P.R.T.R.A par. 6.1.2 di cui alla delibera del Consiglio regionale n. 57/04 ed ex art. 7 del D.lgs. n. 351/1999?

Considerato che:

- in Veneto Incidenza Cancro Superiore a Resto Italia (ANSA) - VENEZIA, 29 GEN 2010 - Secondo il servizio di programmazione sanitaria del Comune di Venezia, dal registro tumori nel periodo 1987-2002 emerge che nel Veneto l'incidenza di cancro e' superiore al resto d'Italia e Venezia registra valori superiori alla media regionale. Il dato caratterizza l'analisi contenuta nel 'Quaderno della Salute n.4' presentato oggi. Lo studio rileva che se in città i tumori tra la popolazione maschile hanno un incremento annuo non significativo, nelle donne l'aumento (0,70%) e' soprattutto riferito al polmone, vescica, mammella. Rilevante e' anche l'incidenza di mesotelioma a Venezia, maggiore fino a tre volte quella delle altre province venete a causa dell'esposizione all'amianto dei lavoratori di Porto Marghera e del Porto di Venezia, nonostante l'utilizzo di amianto sia cessato in Italia nel 1992. Il Quaderno tratta anche del rapporto tra inquinamento e salute e degli effetti dello smog, dei campi elettromagnetici, per analizzare poi l'importanza della prevenzione, della diagnosi precoce, e degli stili di vita da assumere. Uno studio dell'Arpav sulla qualità dell'aria e il monitoraggio delle emissioni da traffico in Tangenziale, dove non risulta una riduzione marcata del Pm10 nonostante l'apertura del Passante, chiudono gli ultimi capitoli del volume;

- una ricerca condotta dall'Organizzazione Mondiale per la Sanità (OMS), per conto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente (APAT) tra il 2002 e il 2004, dal titolo "Impatto sanitario del PM10 e dell'ozono in 13 città italiane", ha preso in esame 13 città con più di 200.000 abitanti: Torino, Genova, Milano, Trieste, Padova, Venezia-Mestre, Verona, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Catania e Palermo, per un totale di nove milioni di persone (il 16% del totale della popolazione nazionale) rilevando che gli effetti a lungo termine delle concentrazioni di Pm10 superiori ai 20 mg/m³ hanno causato una media annuale di 8.220 morti, vale a dire il 9% della mortalità negli over 30 per tutte le cause, esclusi gli incidenti stradali;

Considerato che sono in aumento le patologie alle vie respiratorie. Ogni anno si stima che in Veneto muoiano per tumori delle vie respiratorie circa 4.500 persone. Sono almeno 200.000 i cittadini che soffrono di broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), a cui aggiungere varie migliaia di persone che vengono colpite da malattie respiratorie infettive (polmonite e tubercolosi le più importanti) e dalle apnee ostruttive. Un quadro che ha

spinto l'assessore regionale alla Sanità ad attivare un tavolo tecnico, tenutosi a palazzo Balbi, al quale hanno partecipato alcuni pneumologi in rappresentanza delle tre maggiori Società Scientifiche di area respiratoria (Aimar- Associazione Interdisciplinare per lo studio della malattie Respiratorie; Aipo – Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri; Simer – Società Italiana di Medicina Respiratoria); il Direttore dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria Antonio Compostella ed i responsabili dei diversi uffici tecnici della sanità regionale. Gli esperti hanno calcolato che i costi sociali della sola BPCO costituiscano almeno il 6% dell'intera spesa sanitaria, con un costo annuo per paziente di circa 3.000 euro. Si tratta, per il Veneto, di una spesa sanitaria di circa 300 milioni di euro, ai quali aggiungere oltre 200 milioni collegati all'asma bronchiale.

4) RESPONSABILITA' DEI 95 COMUNI DELLA PROVINCIA DI TREVISO SULL'APPLICAZIONE DEL "PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL'ATMOSFERA" (P.R.T.R.A) APPROVATO DALLA REGIONE VENETO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 57 DEL 11 NOVEMBRE 2004 IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 8 E 9 DEL D.LGS 4 AGOSTO 1999, "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 96/62/CE IN MATERIA DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE" N. 351 E DEGLI ARTICOLI 22 E 23 DELLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 1985, N. 33

Premesso che:

a) secondo le norme del (P.R.T.R.A) e deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2006, n. 3195, 81 Comuni, della totalità dei 95 Comuni che compongono il territorio della provincia di Treviso, sono inseriti in zona A - zone critiche nelle quali la legge impone l'applicazione dei Piani di Azione - per i parametri relativi al Pm10 (c.d. polveri sottili), IPA (idrocarburi policiclici aromatici) e NO2 (biossido di azoto) e in zona B- zone nelle quali si devono applicare i Piani di Risanamento per Benzene e Ozono ai sensi dell ex art. 7 del D.lgs. n. 351/1999;

b) i Comuni della provincia di Treviso ricompresi nelle aree omogenee 1-2-3-4-5, così come previsto dal T.T.Z., dal 2005 al 2010 non hanno predisposto e adottato i loro Piani di Azione così come prevedono le norme del P.R.T.R.A.;

c) la Regione Veneto ha precisato (doc. 554140/45.06/E.400.011 del 23/10/2008) che i Piani di Azione, Risanamento e Mantenimento sono ricompresi fra i piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica VAS. La normativa comunitaria (Direttiva 2001/42 CE) entrata in vigore il 21 luglio 2004, recepita con il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", che relativamente a ciò che concerne le procedure di VAS, di VIA e di ICCP, disciplinate dalla Parte II, è entrato in vigore il 31 luglio 2007;

d) la totalità dei Comuni della provincia di Treviso non ha ottenuto dall'Ente Provincia di Treviso l'approvazione dei Piani di Azione, Risanamento e Mantenimento;

e) Luisa Memo, funzionario della Provincia di Treviso, nel verbale della riunione del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza C.I.S. in data 29.12.2004 chiede chiarimenti sull'approfondimento giuridico..."Nella prima riunione del C.I.S. era stato chiesto alla Regione di fornire un parere legale per decidere se il Comune poteva ritenere di aver assolto i suoi compiti una volta adottati dei provvedimenti e ciò nonostante avesse

superato i limiti (salvaguardia del Sindaco). Nella seconda riunione del C.I.S. la richiesta di parere legale sembrava essersi spostata su un argomento diverso: se un Comune propone un piano di azione, ma questo non viene approvato dalla Provincia, la colpa può ricadere sulla Provincia? Può essere imputato alle Province il superamento dei limiti?

Alessandro Baracco dirigente ARPAV dice che secondo lui la responsabilità rimane in capo ai Comuni, vi è anche però una corresponsabilità della Provincia nel caso in cui decidesse di adottare misure che si rivelassero poi insufficienti”;

- Livio Baracco, dirigente Provincia di Padova afferma che “da una prima lettura del piano sembra che il blocco del traffico non basti a ridurre il PM10 e che quindi debbano essere intraprese altre azioni”;

- Alessandro Benassi, responsabile Osservatorio Regionale Aria Arpav ...“conferma che le misure da attuare dovranno essere più ampie: scelte secondo aree omogenee e cause simili. Accenna al Piano Progressivo di Rientro (PPR) che comporta l’utilizzo di misure strutturali in quando sono le uniche in grado di diminuire il livello del PM10”..;

f) secondo il verbale della riunione del Tavolo Tecnico Zonale della Provincia di Padova “Area Metropolitana” del 2 ottobre 2009 l’assessore all’Ambiente del Comune di Padova “l’assessore Zan ricorda ai Comuni che i Sindaci sono responsabili penalmente nel caso non vengano adottati i dovuti provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico”;

g) secondo il verbale della riunione del Tavolo Tecnico Zonale Provinciale di PD del 8 aprile 2010 l’assessore all’Ambiente della Provincia di Padova “l’assessore Fecchio apre la seduta informando che il presente incontro avrà carattere dichiaratamente operativo e tecnico allo scopo di fornire ai Comuni, ed in particolare ai tecnici comunali ulteriori strumenti conoscitivi e funzionali per la redazione del Piano di Azione.....invita le Amministrazioni Locali ad attivarsi per dotarsi in tempi brevi di questo importante documento programmatico e ricorda che le Procure stanno acquisendo informazioni sui TTZ Provinciali e relativi provvedimenti adottati”;

h) secondo il verbale della riunione del Tavolo Tecnico Zonale Provinciale di PD del 21 maggio 2010

- l’assessore Fecchio della Provincia di Padova aggiunge che nel frattempo la situazione si è evoluta con l’ennesimo richiamo dell’Unione Europea all’Italia;

- l’assessore Rigetti del Comune di Legnaro chiede se la Provincia possa adottare un Piano di Azione per macroaree, in modo che vengano adottate dai Comuni della stessa area azioni in maniera coordinata e limitare i costi;

- l’assessore Fecchio della Provincia di Padova ricorda che la legge impone ai Comuni di intervenire nei periodi emergenziali e di conseguenza deve essere dimostrato alle autorità competenti di aver fatto il possibile...l’assessore Fecchio prosegue con il secondo punto all’ordine del giorno: la possibilità prevista dalla normativa regionale di bloccare le attività produttive che emettono più di 10 kg di polveri al giorno. Procedo quindi ad elencare in ordine decrescente le attività che emettono più polveri: Italcementi Spa di Monselice, Cementizillo di Este, ItaliaZuccheri Spa di Pontelongo, Fornace Anselmi di Camposampiero, Fornace S. Anselmo di Loreggia, Cartiera di Carmignano di Brenta. Conclude invitando i presenti a fare una meditata riflessione su questa possibile azione dal momento che vanno a migliorare l’impatto delle polveri pur consapevole dei pro e contro;

i) secondo il verbale della riunione del Tavolo Tecnico Zonale Area Metropolitana del 21

febbraio 2011 con il seguente ordine del giorno:

1. comunicazioni del presidente del T.T.Z.

2. adesione alla Domenica Ecologica del 27 febbraio

- l'assessore Zan del Comune di Padova ricorda ai Comuni che, in assenza di provvedimenti al riguardo, oltre alla responsabilità nei confronti dei cittadini è a loro carico anche una responsabilità penale;

- l'assessore Fecchio prende atto della difficoltà di organizzare un blocco del traffico per domenica 27 febbraio.

CHIEDIAMO:

i suesposti Comuni hanno omesso le norme del "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (P.R.T.R.A) che prevedono per i Comuni ricadenti nelle zone o agglomerati classificati "A" ai sensi ex art. 7 del D.lgs. n. 351/1999 di adottare in modo programmato ed obbligatorio i Piani di Azione da sottoporre all'approvazione della Provincia competente per territorio? E poiché tutti i 95 Comuni della provincia di Treviso sono suddivisi in "5 zone omogenee" hanno omesso il rispetto della normativa comunitaria (Direttiva 2001/42 CE) entrata in vigore il 21 luglio 2004, recepita con il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", che relativamente a ciò che concerne le procedure di VAS, di VIA e di ICCP, disciplinate dalla Parte II, è entrato in vigore il 31 luglio 2007. In relazione anche alla documentazione della Regione Veneto che ha precisato (doc. 554140/45.06/E.400.011 del 23/10/2008) che questa tipologia di piani sono ricompresi fra i piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica VAS?

5) RESPONSABILITA' DELL'ENTE PROVINCIA DI TREVISO SULL'APPLICAZIONE DEL "PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL'ATMOSFERA" (P.R.T.R.A) APPROVATO DALLA REGIONE VENETO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 57 DEL 11 NOVEMBRE 2004 IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 8 E 9 DEL D.LGS 4 AGOSTO 1999, "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 96/62/CE IN MATERIA DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE" N. 351 E DEGLI ARTICOLI 22 E 23 DELLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 1985, N. 33

Premesso che:

a) l'Ente Provincia di Treviso, ai sensi dell'art.6, comma 1, delle norme del P.R.T.R.A. "approva i Piani di Azione, i Piani di Risanamento e i Piani di Mantenimento elaborati dai Comuni, apportando gli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per ottimizzare nel territorio provinciale le azioni";

b) l'Ente Provincia di Treviso dal 2005 al 2010 non ha prodotto alcuna delibera di approvazione formale dei Piani di Azione dei Comuni ricompresi nel territorio di competenza;

c) Alessandro Benassi, responsabile Osservatorio Regionale Aria Arpav, nel verbale della riunione del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza C.I.S. in data 29.12.2004 dichiara che ..."il ruolo della Provincia è proprio questo: sulla base dei dati presentati da ARPAV i Comuni presenteranno i piani che dovranno essere approvati e autorizzati dalla Provincia

dopo verifica di congruità tecnica"...;

CHIEDIAMO:

l'Ente Provincia di Treviso ha omissis di adottare quanto previsto dal "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" P.R.T.R.A., ai sensi dell'art. 6, comma 1, (spetta alla Provincia l'approvazione dei Piani di Azione i Piani di Risanamento e i Piani di Mantenimento elaborati dai Comuni)?

Inoltre, premesso che:

a) i Comuni di Mansuè e Meduna, dal 2005 al 2010, non hanno mai partecipato alle riunioni del Tavolo Tecnico Zonale della Provincia di Treviso, il dato è significativo poiché questi Comuni, secondo le norme del P.R.T.R.A. art. 6, comma 2.2, e del D.P.R. 203/1988, sono compresi nella zona industriale denominata "Zona5" distretto del mobile, cui il P.R.T.R.A. assegna a quest'area azioni specifiche ai sensi del DPR 203/88. Nelle zone industriali le azioni specifiche vanno applicate in aggiunta a quelle già previste per i Comuni in fascia A e C;

b) il Comune di Mansuè, compreso nella zona industriale denominata "Zona5" distretto del mobile, cui il P.R.T.R.A. assegna a quest'area azioni specifiche ai sensi del DPR 203/88.

Dal 2006 al 2010, sulla base dei dati forniti dall'ARPAV, supera costantemente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per quanto riguarda il materiale particolato (PM10): nel 2006 59 giorni – nel 2007 69 giorni – nel 2008 38 giorni – nel 2009 39 giorni - nel 2010, 61giorni. Il 15 dicembre 2010 a Mansuè si è raggiunto il valore massimo annuale di 144 mg/m³; Al 1 settembre 2011 sono 49 i superamenti del Pm10; per quanto riguarda l'ozono: nel 2008, 55 superamenti Soglia Informazione e 70 superamenti Soglia Obiettivo; nel 2009, 20 superamenti Soglia Informazione e 66 superamenti Soglia Obiettivo; nel 2010, 14 superamenti Soglia Informazione e 57 superamenti Soglia Obiettivo; per quanto riguarda il NOx, il valore limite 30/mg/m³ per la protezione della vegetazione, è stato superato nel 2006, 2007, 2008;

c) il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" P.R.T.R.A. art. 6, comma 1, 4) .."la Provincia in caso di inerzia del Sindaco, adotta in via sostitutiva tutte le iniziative spettanti al Comune per ovviare agli effetti del superamento o del rischio di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme previste dalla vigente normativa, anche quando decise nei Tavoli Tecnici Zonali o del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza"; i poteri sostitutivi sono attivati attraverso i seguenti provvedimenti:

- in caso di mancata comunicazione da parte dei Comuni delle azioni di base adottate, diffida per i Comuni completamente inadempienti e per i Comuni parzialmente inadempienti, per la parte mancante;
- in caso di ulteriore inerzia, decreto presidenziale sostitutivo per i Comuni completamente inadempienti e per i Comuni parzialmente inadempienti per la parte mancante (compresi i Comuni che hanno inviato un provvedimento a seguito della diffida di cui al punto a, ma tale provvedimento risulta comunque carente di qualche azione);

d) la Provincia di Treviso non ha attivato i poteri sostitutivi in caso di inerzia del Sindaco, ovvero provvedimento di diffida per i Comuni inadempienti, decreto presidenziale

sostitutivo per i Comuni inadempienti;

e) la Provincia di Verona, unico ente in Veneto, ha attivato i poteri sostitutivi: con una prima diffida il 16.12.2009, ha adottato i seguenti provvedimenti:

- in caso di mancata comunicazione da parte dei Comuni delle azioni di base adottate, diffida per i Comuni completamente inadempienti e per i Comuni parzialmente inadempienti, per la parte mancante;

- in caso di ulteriore inerzia, decreto presidenziale sostitutivo per i Comuni completamente inadempienti e per i Comuni parzialmente inadempienti per la parte mancante (compresi i Comuni che hanno inviato un provvedimento a seguito della diffida di cui al punto a, ma tale provvedimento risulta comunque carente di qualche azione).

CHIEDIAMO:

l'Ente Provincia di Treviso ha omissis di attivare i poteri sostitutivi previsti dal "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" P.R.T.R.A art. 6, comma 1, 4) .."la Provincia in caso di inerzia del Sindaco, adotta in via sostitutiva tutte le iniziative spettanti al Comune per ovviare agli effetti del superamento o del rischio di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme previste dalla vigente normativa, anche quando decise nei Tavoli Tecnici Zonali o del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza"?

6) RESPONSABILITA' DEL TAVOLO TECNICO ZONALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO SULL'APPLICAZIONE DEL "PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL'ATMOSFERA" (P.R.T.R.A) APPROVATO DALLA REGIONE VENETO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 57 DEL 11 NOVEMBRE 2004 IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 8 E 9 DEL D.LGS 4 AGOSTO 1999, "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 96/62/CE IN MATERIA DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE" N. 351 E DEGLI ARTICOLI 22 E 23 DELLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 1985, N. 33

Premesso che:

a) il Tavolo Tecnico Zonale della Provincia di Treviso ai sensi del "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" P.R.T.R.A., art. 6, comma 2.2, ha suddiviso il territorio della provincia in 5 zone, attribuendo alla zona del distretto del mobile la denominazione "Zona 5". Il P.R.T.R.A. assegna a quest'area azioni specifiche ai sensi del DPR 203/88. Il T.T.Z. della Provincia di Treviso "Zona 5", dal 2005 al 2011, si è riunito 2 volte (10/02/2005 e 07/11/2005);

b) in ottemperanza a quanto indicato dal P.R.T.R.A. al cap. 6.2.1.3. "con cadenza almeno annuale, ciascun T.T.Z. elabora ed invia al Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) un rapporto sintetico di attività sull'efficacia delle azioni intraprese";

c) la Provincia di Treviso dal 2005 al 2010 non ha provveduto all'invio al C.I.S. di relazioni sullo stato di avanzamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera in provincia di Treviso;

CHIEDIAMO:

la Provincia di Treviso ha omesso l'invio con cadenza almeno annuale al C.I.S. del rapporto sintetico di attività sull'efficacia delle azioni intraprese così come indicato dal P.R.T.R.A. al cap. 6.2.1.3. "?

P.Q.M.

Ad avviso dell'esponente nei fatti esposti potrebbero essere ravvisate i seguenti reati: **omissione di atti d'ufficio e getto pericoloso di cose in conseguenza delle violazioni della normativa europea.**

Violazione della l. 615/1966 e d.p.r. n. 616/1977 e art. 4 legge 833 del 23/12/1978 (La legge 13 luglio 1966 n. 615 (Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico) individua nell' "aria, come risorsa, il bene giuridico da proteggere". La legge si applica a tutte le emissioni in atmosfera di fumi, polveri, gas e odori di qualsiasi tipo e provenienza "atti ad alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria e di costituire pertanto pregiudizio diretto o indiretto alla salute dei cittadini e danno ai beni pubblici o privati". Inoltre, per quanto più in particolare riguarda l'inquinamento atmosferico da veicoli, il d.p.r. 616/77 e l'art. 4 della L. 833/78 configurano i limiti stabiliti dai regolamenti come limiti inderogabili. Tali norme quindi indicano i limiti di attenzione e di allarme che vengono pertanto a costituire limiti intermedi il cui raggiungimento mette a rischio la salute umana e impone la necessità di adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di contenimento del fenomeno di inquinamento. Anche da tale legge discende l'obbligo per il sindaco di intervenire con un provvedimento idoneo a ridurre l'inquinamento atmosferico, se necessario anche attraverso una drastica limitazione del traffico veicolare.)

La Corte di Giustizia europea ha deferito l'Italia per la mancata applicazione della norma europea 2008/50/CE, la quale impone di portare la concentrazione annua di inquinante atmosferico, il particolato fine o PM10, a 40 microgrammi al metro cubo e a 50 microgrammi al metro cubo per quanto riguarda invece la concentrazione quotidiana. I capi di accusa della Corte di Giustizia riguardano le relazioni degli anni dal 2005 al 2007 in cui si registra un continuo superamento dei valori limite da inquinamento da PM10, ben oltre la tolleranza consentita; l'Italia non è riuscita ad evitare il deferimento alla Corte di Giustizia e ora attende il verdetto che con tutta probabilità comporterà una pesante sanzione economica.

Il Piano Regionale di Risanamento dell'aria, infatti, è stato ritenuto insufficiente a concedere la cosiddetta deroga, cioè la possibilità di continuare a sfiorare fino al 2011, senza subire sanzioni. Saranno le regioni a pagare le sanzioni imposte dalla Commissione europea. Questo si evince dalla legge italiana che ha messo i piani antismog interamente a carico delle regioni.

All'art. 7 del D.L.vo n. 351/99 si stabilisce che "le regioni definiscono i piani d'azione contenenti le misure da attuare nel breve periodo, affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme" e poi "I piani devono, a seconda dei casi, prevedere misure di controllo e, se necessario, di sospensione delle attività, ivi compreso il traffico veicolare". All'art. 9 si stabilisce che "le regioni adottano un piano di mantenimento della qualità dell'aria al fine di conservare i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite e si adoperano al fine di preservare la migliore qualità dell'aria

ambiente".

Le Regioni, quindi, non solo devono adottare un piano, ma tale piano deve raggiungere l'obiettivo ed il risultato "di conservare i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite", cosa non avvenuta per il Veneto e Treviso.

Un piano che non raggiunga l'obbligo di risultato non avrebbe comunque esaurito gli obblighi in capo alla Regione previsti proprio dal D.L.vo n. 351/99.

In particolare, con il presente atto, **l'ADUC intende evidenziare la responsabilità del Comune di Treviso, della Provincia di Treviso e della Regione Veneto rientranti nella giurisdizione di competenza dell'Ill.mo Procuratore della Repubblica** adito che, a causa dell'inefficiente intervento a riguardo di un problema grave quale quello dell'inquinamento atmosferico, sta in tal modo pregiudicando uno dei diritti fondamentali del consumatore-utente quale quello alla salute e il diritto costituzionalmente garantito ad un ambiente salubre.

Tutto ciò premesso

CHIEDE

All'Ill.mo Procuratore della Repubblica adito di perseguire i responsabili dei fatti penalmente rilevanti che si dovessero ravvisare nell'esposizione dei fatti di cui sopra.

In caso di archiviazione si chiede di essere informata.

Con osservanza.

Padova,

In fede

Lucchiari Maria Grazia